



Comune di Poggio a Caiano  
(Prov. Di Prato)

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 28 DEL 23/04/2024**

OGGETTO: VALIDAZIONE DA PARTE DI ATO TOSCANA CENTRO DELL'AGGIORNAMENTO BIENNALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE PER LE ANNUALITA' 2024-2025 - PRESA D'ATTO. DETERMINAZIONE TARIFFE TARI E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER L'ANNO 2024.

Il giorno ventitre del mese di Aprile dell'anno duemilaventiquattro, alle ore 17.02, nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

Il Il Presidente del Consiglio Comunale Mauro Mazzoni , constatato il numero legale - con l'assistenza degli scrutatori sigg. Bonfanti Matteo, Guazzini Chiara, Tasselli Yohannes - e con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Samantha Arcangeli - dà inizio alla trattazione del presente argomento.

Alla discussione sono presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Nominativo	Presente	Assente
PALANDRI RICCARDO	X	
BRESCI DILETTA	X	
BARONCELLI PIERO	X	
BRESCHI RENZO	X	
CAMPANELLI FABRIZIO		X
MAZZONI MAURO	X	
BONFANTI MATTEO	X	
MANCINI ALESSANDRO	X	
GUAZZINI CHIARA	X	
PUGGELLI FRANCESCO	X	
VETTORI PAOLA	X	
PUCCI GIANLUCA	X	
TASSELLI YOHANNES	X	

Totale Presenti: 12

Totale Assenti: 1

[omissis verbale]

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso dalla autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 228/21, come modificato dall'articolo 43, comma 11 del decreto-legge 50/22, prevede che “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF), prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto PEF, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**Vista** la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

**Viste:**

- la determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la determinazione ARERA n. 1/DRIF/2022, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria si accesso agli impianti di trattamento approvata con la Deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la determinazione ARERA n. 1/DTAC/2023, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

**Dato atto** che le sopra citate delibere dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

**Atteso** che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;

**Visto** altresì che l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 disciplina la procedura di approvazione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF), prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto PEF, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**Ricordato che:**

- l'art. 7bis, MTR-2 stabilisce che “Ai fini dell'aggiornamento biennale i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno  $aa = \{2024, 2025\}$ , salvo che per

le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati: per l'anno 2024 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento 2022 come risultanti da fonti contabili obbligatorie;

- per l'anno 2025 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile”;
- ARERA, al comma 5 dell'art. 4 della Delibera 363, ha chiarito che “nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite alla relativa variazione annuale, detta differenza – qualora validata dall'Ente territorialmente competente e dal medesimo ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati – potrà essere rimodulata comunque nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti annualità, nei seguenti termini:
  - in sede di prima determinazione tariffaria, tra le diverse annualità del PEF pluriennale al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio 2022-2025;
  - in sede di aggiornamento biennale delle entrate tariffarie per le annualità 2024 e 2025, anche successivamente al termine del vigente periodo regolatorio, al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe delle annualità successive al 2025”;
- il comma 1.2 della Delibera 389, prevede che “*Ai fini dell'aggiornamento biennale di cui al comma 1.1:*
  - con riguardo alla rideterminazione delle entrate tariffarie di riferimento per gli anni 2024 e 2025, il gestore aggiorna il piano economico finanziario e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;
  - con riguardo alla rideterminazione, per gli anni 2024 e 2025, delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, ovvero agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”, il gestore di tali attività aggiorna il piano economico finanziario e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato;
  - gli organismi competenti di cui alle precedenti lett. a) e b), in esito alla procedura di validazione di cui al comma 7.4 della deliberazione 363/2021/R/RIF compiuta sulla base delle informazioni e degli atti enucleati al comma 7.3 del medesimo provvedimento, assumono le pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale e le trasmettono all'Autorità nel rispetto delle modalità e dei termini di cui ai commi 8.2 e 8.3 della citata deliberazione 363/2021/R/RIF”;

**Preso atto** che il soggetto affidatario dell'intero ciclo dei rifiuti per l'Ambito territoriale di riferimento in cui è situato il Comune di Poggio a Caiano è la società Alia Servizi Ambientali S.p.A. (Alia), in forza di contratto di servizio stipulato a seguito dell'espletamento di una gara europea;

**Considerato** che Alia, in conformità a quanto stabilito dal comma 683 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed in applicazione del MTR, ha redatto la predisposizione del PEF degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2024 che ha trasmesso all'Ente territorialmente competente;

**Tenuto conto** che nel territorio in cui opera il Comune di Poggio a Caiano è presente e operante ATO Toscana Centro, Ente di Governo dell'ambito previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n.

138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

**Rilevato** che ATO Toscana Centro, in data 11/04/2024, con deliberazione n. 3/2024 ha approvato i PEF predisposti per gli anni 2024 e 2025, per ciascun ambito tariffario, dal gestore ALIA, secondo quanto previsto dall'art. 27 del MTR-2 ed ha altresì approvato la Relazione di accompagnamento al PEF di aggiornamento delle annualità 2024 e 2025 di ciascun ambito tariffario, predisposta secondo lo schema di cui alla determinazione n. 1/2023/DTAC. ATO ha provveduto a trasmettere a questo Comune la delibera di approvazione oltre e a tutta la documentazione necessaria in data 15/04/2024 alla pec dell'Ente;

**Visto** il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 15/09/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, da ultimo quella approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 29/06/2021;

**Ritenuto** per quanto sopra, di prendere atto del Piano finanziario, approvato da ATO Toscana Centro, con i relativi allegati, riportati nell'allegato A alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

**Visto** l'art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 2013, ha abrogato la TARES di cui all'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011;

**Richiamati** in particolare i commi dal 641 al 668 dell'art. 1, legge n. 147 del 2013 che disciplinano l'applicazione della TARI;

**Vista** la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 7 aprile 2014 con la quale è stato disposto di avvalersi fino alla scadenza del contratto per la gestione del tributo, del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e, quindi, di affidare ad ASM spa tutte le attività inerenti la gestione del nuovo tributo, con esclusione della fase coattiva, in conformità alle modalità di gestione del precedente tributo comunale denominato TARES e a quanto previsto della Legge 147/2013;

**Dato atto** che con atto rogiti del Notaio Cambi in data 24/02/2017, è avvenuta la fusione per incorporazione di ASM spa, Publiambiente spa e Cis Spa in Quadrifoglio spa che ha assunto la denominazione di Alia servizi ambientali spa e che, a seguito di tale atto tutte le attività svolte da Asm spa vengono svolte da Alia servizi ambientali spa;

**Vista** la delibera della Giunta Comunale n. 40 del 27/03/2024 con la quale sono state determinate le scadenze per il pagamento della TARI per l'anno 2024 come segue:

#### **Utenze non domestiche:**

- **31 maggio 2024** prima rata di acconto della componente sui rifiuti calcolata per i primi sei mesi, con possibilità di rateizzazione in 3 rate aventi scadenza: 31/05/2024 – 31/07/2024 – 30/09/2024. Il pagamento delle rate dovrà avvenire utilizzando i bollettini/f24 emessi da Alia e disponibili assieme all'avviso di pagamento;
- **2 dicembre 2024** rata a saldo della componente sui rifiuti calcolata per l'intera annualità, dedotti gli importi del precedente acconto, con possibilità di rateizzazione in 2 rate aventi scadenza 02/12/2024 – 31/01/2025. Il pagamento

delle rate dovrà avvenire utilizzando i bollettini/f24 emessi da Alia e disponibili assieme all'avviso di pagamento;

### **Utenze domestiche:**

- **31 maggio 2024** prima rata di acconto della componente sui rifiuti calcolata per i primi sei mesi;
- **2 dicembre 2024** rata a saldo della componente sui rifiuti calcolata per l'intera annualità, dedotti gli importi del precedente acconto;

### **Precisato che**

- il tributo TARI è corrisposto per anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) e la tariffa è commisurata alle quantità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte; - il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutte gli oneri relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

### **Evidenziato** quanto segue:

- l'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. titolato regolamento attuativo dell'art. 49 del d.lgs. n. 22/1997 "recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" prevede che "la tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali" e che "la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1".

- per la "determinazione della tariffa", l'art. 3 stabilisce che "sulla base della tariffa di riferimento di cui all'articolo 2, gli enti locali individuano il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato". Gli enti locali devono, cioè, in primo luogo individuare il costo complessivo del servizio e procedere successivamente a determinare la tariffa;

- quanto alla composizione della tariffa, l'art. 3, comma 2, ribadisce – in ossequio all'art. 49, comma 4, del D.Lgs. n. 22/1997 – che "la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione".

- la tariffa è dunque la somma di due parti: la parte fissa e la parte variabile. La parte fissa è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti. La parte variabile è rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

- l'art. 4 del D.P.R. n. 158/1999 articola poi la tariffa in due fasce: una di utenza domestica e una non domestica.

In applicazione stretta della disciplina normativa sopra richiamata, il Comune di Poggio a Caiano ha ripartito i costi e determinato i coefficienti sulla base degli studi di monitoraggio commissionati all'ente gestore secondo i seguenti criteri:

- la ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche viene effettuata sulla base dei risultati del monitoraggio dei flussi in entrata dei rifiuti urbani raccolti nel territorio e per effetto delle altre voci di costo che compongono la tariffa. Sulla base di tale monitoraggio, si ritiene di rideterminare, per l'anno 2024, la ripartizione secondo le seguenti percentuali: **Utenze Domestiche 56,50 % - Utenze non Domestiche 43,50%**;

**Ritenuto**, conseguentemente, di approvare per l'anno 2024 la tariffa a metro quadro commisurata ad anno solare per ogni categoria di utenza domestica e non domestica, come riportato nell'allegato B);

**Rilevato** che il Comune stabilisce annualmente, come previsto dal Regolamento, le seguenti agevolazioni a carattere ambientale:

- Coefficienti di riduzione tariffaria da applicare alle utenze non domestiche che aderiscono al sistema di raccolta differenziata, limitatamente alla parte variabile fino ad un massimo del 30% o, per le attività inerenti merci deperibili, del 50%
- Coefficienti di riduzione tariffaria da applicare alle utenze non domestiche che conferiscono direttamente i rifiuti speciali assimilati presso gli impianti del Gestore, limitatamente alla parte variabile e fino ad un massimo del 20%.

**Ritenuto**, quindi, di prevedere le riduzioni a carattere ambientale riportate nell'allegato C), come parte integrante e sostanziale;

**Atteso**, inoltre, che il Regolamento per l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti (TARI) prevede, all'art. 23, la possibilità di introdurre ulteriori agevolazioni e riduzioni oltre a quelle già previste nella norma istitutiva attraverso apposito atto di Consiglio, prevedendone l'iscrizione a bilancio come autorizzazioni di spesa e garantendo la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

**Ritenuto**, pertanto, di adottare anche per l'anno in corso, a valere sia sulla parte variabile che fissa della tariffa delle utenze domestiche, la riduzione in base alle seguenti fasce di reddito ISEE:

- Riduzione del 50% per redditi fino ad € 8.500,00;
- Riduzione del 35% per i redditi da € 8.501,00 fino ad € 10.000,00;

Al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui sopra, il contribuente deve presentare entro il 30/09/2024, per l'anno di imposta 2024, apposita domanda allegando il modello ISEE in corso di validità, determinato ai sensi del D.P.C.M. 05/12/2019 n. 159. L'agevolazione verrà concessa a valere sul primo avviso di pagamento utile della TARI 2024, nel caso in cui al momento dell'attribuzione del beneficio il pagamento sia già avvenuto l'erogazione avverrà tramite rimborso al contribuente. L'erogazione avverrà fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione secondo la graduatoria da comporre in base all'indicatore ISEE, dal più basso al più alto;

**Atteso** che nel Bilancio di previsione 2024-2026, nell'annualità 2024, è stata prevista e stanziata la somma di € 12.548,00 finalizzata alla copertura delle sopra specificate agevolazioni;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Risorse;

**Considerato** che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 19/04/2024;

**Proposta** l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali, per le seguenti motivazioni: consentire l'attivazione urgente delle procedure connesse all'approvazione del presente atto;

**Udita** l'illustrazione dell'argomento da parte del sindaco Riccardo Palandri;

**Ascoltato** l'intervento del vice Sindaco D. Bresci;

**Sentite** le dichiarazioni di voto dei consiglieri F. Puggelli (contraria) e R. Breschi (favorevole);

Con votazione resa in forma palese che ha dato il seguente esito:

Presenti: n.: 12

Votanti: n.: 12

Favorevoli n.: 8

Contrari n.: 4 (F. Puggelli, G. Pucci, P. Vettori, Y. Tasselli)

Astenuti n.: -

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

## **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di prendere mero atto del Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti e dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie per le annualità 2024 e 2025 e i relativi allegati, approvati dall'Ente di Governo dell'Ambito e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR-2, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di confermare per l'anno 2024 la ripartizione del carico tariffario tra utenze domestiche e non domestiche nelle percentuali del 56,50% per le utenze domestiche e 43,50% per le utenze non domestiche;
- 4) di approvare gli importi unitari delle tariffe riportati nell'allegato B) accluso a far parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 5) di applicare per l'anno 2024, a norma degli art. 20 e 21 del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), le riduzioni tariffarie di carattere ambientale per le

utenze domestiche e non domestiche, secondo le seguenti modalit :

- a) Utenze domestiche che utilizzano il composte: riduzione del 10% sulla parte variabile;
- b) Utenze non domestiche che aderiscono al sistema di raccolta differenziata: riduzione tariffaria limitatamente alla parte variabile fino ad un massimo del 30% o, per le attivit  inerenti merci deperibili, fino ad un massimo del 50%;
- c) Utenze non domestiche che conferiscono direttamente i rifiuti speciali assimilati presso gli impianti del Gestore: riduzione tariffaria limitatamente alla parte variabile fino ad un massimo del 20%. I coefficienti da utilizzare per l'applicazione delle riduzioni di cui ai punti b), c), sono contenuti nel prospetto allegato (C), che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento. Le domande per l'applicazione delle riduzioni tariffarie di cui ai punti a), b), c), devono essere presentate corredate dalla documentazione attestante l'effettivo conferimento;
- 6) di adottare per l'anno 2024, per le utenze domestiche, la riduzione, a valere sua sulla parte fissa che variabile, in base alle seguenti fasce di reddito: a. riduzione del 50% per i redditi ISEE fino ad € 8.500,00; b. riduzione del 35% per i redditi ISEE da € 8.501,00 e fino ad € 10.000,00;
- 7) di prevedere che per poter beneficiare delle agevolazioni dovr  essere presentata apposita domanda entro il 30/09/2024, come meglio dettagliata in narrativa;
- 8) Di dare atto che nel Bilancio di Previsione 2024   stata prevista la somma di euro 12.548,00 finalizzata alla copertura delle agevolazioni;
- 9) Di incaricare il Responsabile del Servizio Risorse a provvedere con propri atti per l'esecuzione del presente deliberato.
- 10) Di trasmettere copia del presente atto alla Direzione per la fiscalit  locale del Ministero della Finanza entro 30 giorni dalla data di esecutivit  e di disporre che si provveda alla sua pubblicazione per avviso ai sensi della circolare del Ministero delle Finanze 101/E del 17 aprile 1998.
- 11) di dare atto che l'efficacia della presente deliberazione decorre, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2024.

Il Consiglio Comunale delibera altres  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000 con votazione resa in forma palese che ha dato il seguente esito:

Presenti: n.: 12

Votanti: n.: 12

Favorevoli n.: 8

Contrari n.: 4 (F. Puggelli, G. Pucci, P. Vettori, Y. Tasselli)

Astenuti n.: -

Letto, approvato e sottoscritto

Il Il Presidente del Consiglio Comunale  
Mauro Mazzoni

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Samantha Arcangeli

Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)